

## REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

### CAPO I - NORME GENERALI

#### ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:

- dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il presente regolamento e' finalizzato ad assicurare che l'attivita' amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicita', di efficacia e di pubblicita' e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

#### ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE - LIMITI - ESCLUSIONI

1. Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate proprie del comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformita' ai principi dettati:

- dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazione;
- dal D.Lgs. 2 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dai DD. Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilita' nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico

regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi ultimi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.

3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

#### ART. 3 - FORME DI GESTIONE

1. La scelta delle forme di gestione, dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

#### ART. 4 - RAPPORTI CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Vengono ampiamente resi pubblici: le tariffe, le aliquote e i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti a carico dei cittadini.

3. Presso gli uffici competenti e presso "L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO" vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate

### CAPO II - ENTRATE TRIBUTARIE

#### ART. 5 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "Funzionario Responsabile" di ciascun tributo, designato con deliberazione della Giunta comunale.

2. Il Funzionario designato è responsabile:

- del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;

- del rispetto del presente regolamento.

3. Sono di competenza del Funzionario Responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive e al contenzioso tributario.

#### ART. 6 - ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'attivita' di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equita', trasparenza, funzionalita', economicita' delle procedure.

2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.

3. Le notificazioni al contribuente possono essere fatte a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento.

4. In caso di affidamento in concessione della gestione, l'attivita' di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalita' stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare di concessione.

#### ART. 7 - AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalita' indicate nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, puo' ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati.

2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati.

4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento e' possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilita' di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la

inopportunita' di coltivare la lite, il Funzionario Responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, puo' annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonche' all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile puo' procedere all'annullamento in presenza di vizi illegittimita' dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul predisposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

6. Non e' consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

### CAPO III

#### ENTRATE NON TRIBUTARIE

##### ART.8 - FUNZIONARIO RESPONSABILE -

1. L'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie e' riservato al ""Responsabile del servizio"" designato dalla Giunta Comunale.

2. Il ""Responsabile del servizio"" e' responsabile unico:

- del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;
- del rispetto del presente regolamento.

3. Sono di competenza del Funzionario Responsabile anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso.

#### ART. 9 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, e' possibile individuare: il debitore (persona fisica o giuridica) ; l'ammontare del credito e la scadenza per il versamento.

2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

#### CAPO IV

#### NORME FINALI

#### ART. 10 - NORME ABROGATE -

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

#### ART. 11 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI -

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, sara' tenuta a disposizione del pubblico perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

#### ART.12 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO -

1. Il presente regolamento diventa esecutivo dopo il controllo preventivo di legittimità e le relative disposizioni hanno effetto dal primo gennaio 1999.

ART. 13 - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO -

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali.

ART. 14 - RINVIO DINAMICO -

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.